



# Comune di Abano Terme

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 17.11.1998  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 22.12.1998  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.1.2000  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 01.07.2002  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.3.2003  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.2.2005  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19.3.2007

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Oggetto del canone
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio delle concessioni
- Art. 5 - Revoca delle concessioni
- Art. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee - Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone
- Art. 7 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe.
- Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.
- Art. 9 - Occupazioni permanenti con impianti per pubblici servizi.
- Art. 10 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo
- Art. 11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica - Determinazione del canone
- Art. 12 - Non soggetti al canone
- Art. 13 - Denuncia e versamento del canone
- Art. 14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 - Funzionario responsabile del procedimento
- Art. 17 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art. 18 - Entrata in vigore

## ALLEGATI

- Elenco delle vie
- Tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

*Art.1*

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446.

*Art.2*

**Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.

4. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Il canone è determinato sulla base della tariffa con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo.

*Art.3*

**Soggetti attivi e passivi**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

*Art.4*

**Modalità per la richiesta ed il rilascio delle concessioni**

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le richieste intese ad ottenere le concessioni devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune che provvederà ad inoltrare agli uffici competenti per il rilascio.
3. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni contemplate dal presente articolo competono al Dirigente del Servizio.
4. Le concessioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'articolo 5.

*Art.5*

**Revoca delle concessioni**

1. La revoca delle concessioni di cui al precedente art. 4 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

*Art.6*

**Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.  
Graduazione e determinazione del canone.**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area occupata: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in tre categorie. L'elenco di classificazione è aggiornato dalla Giunta Comunale.
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 900 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 900 mq.
7. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

8. In caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, che comportino la preclusione totale o parziale del traffico sulla strada, area o spazio interessati o che comunque impediscano o rendano meno agevole la fruizione degli spazi su cui è pagato il canone, anche per effetto di produzione di polveri o rumori, si procederà ad una riduzione del canone (o rimborso), purchè la durata dei lavori sia superiore al 30% del periodo dell'occupazione, nel modo seguente:
- a) in caso di preclusione totale al traffico, riduzione proporzionale alla durata dei lavori, rispetto alla durata dell'occupazione;
  - b) in caso di preclusione parziale al traffico, riduzione proporzionale al cinquanta per cento della durata dei lavori rispetto alla durata dell'occupazione;
- La durata dei lavori nonché le conseguenze negative per l'utilizzo degli spazi dovranno essere certificate dalla Polizia Municipale.

#### *Art.7*

### **Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 35%.
2. *(comma abrogato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 19.3.2007).*
3. *(comma abrogato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 21.3.2003).*
4. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

#### *Art.8*

### **Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata superiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal comune ai sensi dell'art. 6, comma 6; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera con un minimo di 12 ore.  
  
Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta al 35%. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 al metro quadrato per giorno. Non sono tenuti al rispetto di detto importo minimo i soggetti indicati nei successivi commi 5 e 8.
3. Ove vi siano tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone, la cui tariffa è ridotta al 35 per cento, va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento.

5. Le tariffe di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte del 90 per cento, le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Sono, altresì, ridotte del 50%, le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 9.

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento.

Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento.

8. Per le occupazioni, effettuate da associazioni iscritte all'albo comunale, in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applicano le seguenti tariffe:

superficie occupata	Fino a 100 mq.	Da 101 a 500 mq.	Oltre 500 mq.
Fino a 3 giorni	€ 31,25	€ 62,50	€ 125,00
Da 4 a 7 giorni	€ 62,50	€ 125,00	€ 250,00
Da 8 a 30 giorni	€ 125,00	€ 312,45	€ 624,90

9. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 in quanto applicabili.

10. La ricorrenza è presunta nei casi di esercizio dell'attività edilizia e per gli spettacoli viaggianti.

In tali ipotesi non è necessaria la stipula della convenzione per usufruire delle agevolazioni indicate nel precedente comma 9.

#### Art.9

#### **Occupazioni permanenti con impianti per pubblici servizi.**

1. Le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al pagamento di un canone determinato forfaitariamente, pari al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di Lire 1.500 per utenza.

2. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore a Lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti, di cui al comma 1, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.



- zona esterna 2<sup>a</sup> categoria;
  - sobborghi e zone periferiche 3<sup>a</sup> categoria;
3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
  4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
  5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
  6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 7, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
  7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune. Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in tre categorie. L'elenco di classificazione è di competenza della Giunta Comunale.

*Art. 12*

**Non soggetti al canone.**

Non sono soggetti al canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le esenzioni indicate alla precedente lettera a), sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata

pertinenza, e le aste delle bandiere;

- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione e delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico da piazza (taxi), nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) gli accessi carrabili;
- i.i) le occupazioni effettuate con qualsiasi tipo di contenitore o cassonetto idoneo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, posizionati dall'Ente Gestore della raccolta dei rifiuti.
- j) Il commercio ambulante itinerante (soste fino a 60 minuti);
- k) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civile e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l) Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di durata non superiore a sei ore;
- m) Le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio o siano posti in contenitori facilmente movibili;
- n) le occupazioni per le operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- o) lo occupazioni temporanee di durata inferiore a quattro ore da parte di associazioni non aventi scopo di lucro;
- p) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- q) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative organizzate dal Comune;
- r) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di associazioni o soggetti non aventi scopo di lucro, anche di durata superiore alle quattro ore, per iniziative che la Giunta Comunale con proprio provvedimento ritenga meritevoli di esonero perché di interesse generale.

- s) Le occupazioni effettuate con tende parasole, fisse o retrattili, poste a fronte delle vetrine di esercizi pubblici/commerciali.

*Art. 13*

**Denuncia e versamento del canone.**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Settore tributi apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di marzo, con le modalità precisate al comma 4.
3. Per le occupazioni di cui all'articolo 9, comma 1 il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di marzo di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del comune, il pagamento del canone può essere

effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, in via anticipata.

6. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a € 258,00 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di marzo, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

#### *Art. 14*

#### **Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.**

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 13 - comma 4 - entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni, gli interessi moratori liquidati, calcolati in ragione del 5 per cento annuo, ed il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.
6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

#### *Art. 15*

#### **Sanzioni.**

1. Il mancato versamento o il parziale versamento delle somme dovute a favore del Comune, trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine, provoca la decadenza della concessione e rende abusiva l'occupazione. La decadenza della concessione non comporta restituzione,

nemmeno parziale, del canone versato né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente Pubblico Ufficiale.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente Pubblico Ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
  - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata maggiorato del 50 per cento;
  - b) una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a due volte l'ammontare della indennità di cui alla lettera a). Per le occupazioni abusive causate dal protrarsi dell'occupazione oltre il termine di scadenza indicato nella concessione, si applica la sanzione in misura pari all'ammontare della indennità di cui alla lettera a).
  - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Codice della Strada approvato con D.Lgs.30.4.1992, n. 285.
4. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui ai comma precedenti, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24.11.1981 n. 689

#### *Art. 16*

#### **Funzionario responsabile del procedimento.**

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

#### *Art. 17*

#### **Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.**

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo 446/97.

#### *Art. 18*

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.